



CITTA' DI CORNATE D'ADDA

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

DELIBERAZIONE N. **15**
in data: **18/03/2021**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021 E SINO A NUOVO ATTO

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

I signori consiglieri sono collegati mediante piattaforma telematica Go To Meeting.

All'appello risultano:

COLOMBO GIUSEPPE FELICE	P	FERRO MELISSA	P
QUADRI FABIO	P	NAVA STEFANO	P
ARLATI ANNAMARIA	P	PIROLA ROSANNA	P
VIGANO' ANTONIO VINCENZO	P	BERETTA GABRIELE	P
TERUZZI MARIA CRISTINA	P	PANZERI ANDREA	P
COGLIATI BEATRICE	P	QUADRI GLORIA	P
QUADRI GIANLUCA	P	RIVA FRANCESCA ALESSANDRA	P
BORSA NATALINO	A	RADAVELLI MORENA	P
GRANATIERO NICOLO'	P		

Totale presenti 16

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Generale **dr.ssa Antonia Tarantino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Giuseppe Felice Colombo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021 E SINO A NUOVO ATTO

La presente seduta si è svolta in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, in modalità sincrona, con l'utilizzo della piattaforma telematica Go To Meeting, con la possibilità di tutti i componenti, compreso il segretario comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale.

Il collegamento in video conferenza ha consentito al Segretario Comunale di accertare all'ora di apertura del collegamento l'identità dei componenti intervenuti in audio e video. Tutti i partecipanti intervengono da remoto.

Anche il segretario comunale: dott. ssa Antonia Tarantino assiste ed interviene da remoto nella seduta.

Il Collegamento in audio-video ha consentito al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento.

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze.

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla "nuova" IMU.

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione della categoria "D/10", riconoscendo ai comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la "vecchia" IMU.

Considerato che la Legge n. 160 del 2019 dispone, sempre all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. I predetti fabbricati saranno esenti dall'imposta a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con facoltà per i comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visti:

- il comma 756 della stessa Legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 che ha chiarito come l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto.

Preso atto che il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di cui all'art. 1 c. 756 e 757 della L. 160/2019 sopra citati, alla data odierna non è ancora stato adottato.

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPOLOGIA DI IMMOBILE
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86% 0,76% 0,10%	1,06% 0,76% 0,30%	0,76% 0,76% 0,00%	fabbricati gruppo catastale "D" di cui: <i>Stato</i> <i>Comune</i>
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Rilevato che:

- il comma 777 art. 1 della L. n. 160 del 2019 ha previsto la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo la regolamentazione di alcune casistiche;
- la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 30/09/2020.

Tenuto conto che alla "nuova" imposta verranno applicate le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni come previste dalla normativa vigente e dal regolamento comunale in materia.

Considerato che il Bilancio di Previsione 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione verranno approvati in questa stessa seduta.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.223.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2021 ad euro 327.580,86.

Considerato che è volontà di questa amministrazione non procedere ad un aumento delle aliquote applicate per l'anno d'imposta 2020 a titolo di IMU e pertanto confermare quelle approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 30/09/2020.

Dato atto che, attraverso l'applicazione delle aliquote così determinate, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente risulta soddisfatto.

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma delle seguenti aliquote:

ALIQUTA	TIPOLOGIA IMMOBILE
0,50%	abitazione principale di lusso classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,19%	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
0,86%	terreni agricoli
1,05% 0,76% 0,29%	fabbricati gruppo catastale "D" di cui: <i>Stato</i> <i>Comune</i>
1,05%	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti
1,05%	aree fabbricabili

Dato atto che la previsione di entrata dell'IMU calcolata sulla base delle aliquote sopra riportate assicura al bilancio comunale fonti di finanziamento per il raggiungimento degli equilibri di bilancio, nonché garantisce la normale attività dell'ente, la realizzazione dei programmi di bilancio ed il mantenimento dei servizi resi alla cittadinanza.

Rimarcato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine

perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019.

Visti:

- il comma 169, art. 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria anno 2007) in base al quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 106 c. 3 bis del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, che stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021;
- il D.M. 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18/01/2021, contenente la proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021.

Visto l'articolo 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto del Comune.

Dato atto che il parere favorevole del Revisore unico dei conti previsto dall'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo ai contenuti del presente atto, è stato inserito nel più generale parere espresso sulla proposta del bilancio di previsione 2021 e documenti allegati.

Visti gli allegati pareri

- in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Dato atto che sono presenti e votanti n. 16 consiglieri.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Beretta Gabriele, Quadri Gloria, Radavelli Morena, Riva Francesca e Panzeri Andrea), resi nelle forme di legge.

DELIBERA

per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021 e sino a nuovo atto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILE
0,50%	abitazione principale di lusso classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,19%	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
0,86%	terreni agricoli
1,05% 0,76% 0,29%	fabbricati gruppo catastale "D" di cui: <i>Stato</i> <i>Comune</i>
1,05%	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti
1,05%	aree fabbricabili

2. di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2021.
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione avrà effetto a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Considerato che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2021/2023.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere con urgenza.

Con successiva separata votazione di voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Beretta Gabriele, Quadri Gloria, Radavelli Morena, Riva Francesca e Panzeri Andrea), resa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Delibera di C.C. n. 15 del 18/03/2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giuseppe Felice Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Antonia Tarantino
